

Stato 1° aprile 2012

# Foglio informativo

## Nuovi regolamenti UE

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con l'UE e l'AELS

### Informazioni generali

- 1** Al giorno d'oggi, l'attività lucrativa transfrontaliera fa parte della vita professionale quotidiana in Europa e nel mondo. Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Comunità europea (CE) e la Svizzera, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è disciplinato dai pertinenti regolamenti dell'UE. Il 1° aprile 2012 entreranno in vigore nuove disposizioni relative ai rapporti con l'UE che, come finora, si applicheranno solo ai cittadini dell'UE e della Svizzera. I regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72, finora vigenti, saranno sostituiti dai regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Nei rapporti con i Paesi dell'AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) continueranno ad applicarsi i regolamenti attualmente in vigore.

### Distacco

- 2** La durata massima di distacco per i lavoratori dipendenti e indipendenti nell'UE sarà estesa a 24 mesi. Finora un distacco durava 12 mesi, con la possibilità di una proroga di altri 12 mesi.

Fino all'introduzione dello scambio elettronico di dati tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti potranno continuare a richiedere un distacco mediante il modulo E 101 al posto del nuovo certificato A1.

## **Assoggettamento assicurativo**

**3**

Finora, in caso di attività lucrativa esercitata in più Stati, i lavoratori dipendenti e indipendenti erano, in generale, assoggettati al diritto delle assicurazioni sociali del proprio Paese di residenza, a prescindere dal grado di attività in esso esercitato, dal numero di datori di lavoro e dalla loro sede. D'ora in poi l'assoggettamento assicurativo dipenderà essenzialmente dal fatto di svolgere o meno una parte sostanziale dell'attività lucrativa nel Paese di residenza. Non saranno più possibili il doppio assoggettamento o altre prescrizioni particolari.

**4**

### **Attività dipendente in più Paesi**

Per rimanere assoggettati al diritto delle assicurazioni sociali del proprio Paese di residenza, i dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro in più Paesi devono esercitare in quello di residenza almeno il 25 % della loro attività lucrativa. In caso contrario, sono assoggettati alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. Ai dipendenti che lavorano per più datori di lavoro con sedi in Paesi diversi continua ad applicarsi l'assoggettamento nel Paese di residenza.

**5**

### **Attività lucrativa indipendente in più Paesi**

Per rimanere assoggettati al diritto delle assicurazioni sociali del proprio Paese di residenza, anche gli indipendenti che lavorano in più Paesi devono esercitare nel Paese di residenza almeno il 25 % della loro attività lucrativa. In caso contrario, sono assoggettati alla legislazione dello Stato in cui si svolge la parte essenziale dell'attività indipendente.

## **6 Attività dipendente e indipendente in più Paesi**

---

In caso di esercizio concomitante di attività dipendente ed indipendente, prevalgono le disposizioni in materia di assoggettamento assicurativo previste per l'attività dipendente. Anche in questo caso, è ormai escluso il doppio assoggettamento. Di conseguenza, coloro che lavorano in più Paesi sia come dipendenti che come indipendenti sono soggetti unicamente alla legislazione dello Stato in cui si svolge l'attività dipendente (cfr. punto 4).

## **7 Lavoratori dipendenti nel settore dei trasporti internazionali**

---

Le prescrizioni particolari sull'obbligo assicurativo vigenti nel settore dei trasporti internazionali non sono più applicabili. L'assoggettamento è ora disciplinato dalle regole generali di cui al punto 4.

### **Diritto transitorio**

**8** Per l'assoggettamento assicurativo è previsto un periodo transitorio. Chiunque fosse soggetto al diritto delle assicurazioni sociali di un altro Stato membro in conseguenza delle nuove disposizioni può rimanere assoggettato al sistema assicurativo precedente secondo le disposizioni del Regolamento 1408/71 per non più di dieci anni, ma solo fino a quando la situazione rimane invariata (grado di attività, domicilio ecc.). Le persone interessate possono tuttavia scegliere in qualsiasi momento di essere assoggettate alla legislazione applicabile a norma del Regolamento 883/2004.

### **Prestazioni dell'AVS e dell'AI**

---

**9** Il nuovo Regolamento 883/2004 comporta modifiche anche per le prestazioni dell'AVS e dell'AI:

- Le rendite ordinarie dell'AVS e dell'AI sono esportate in tutto il mondo per i cittadini dell'UE. Al contrario, le prestazioni complementari non sono esportabili.
- Alle rendite per orfani e per figli si applicano le medesime regole di calcolo vigenti per le rendite di vecchiaia.

## Ulteriori informazioni

**10** Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. La lista di tutte le casse di compensazione figura sulle ultime pagine di ogni elenco telefonico o all'indirizzo [www.ahv-iv.info/andere/00150/index.html?lang=it](http://www.ahv-iv.info/andere/00150/index.html?lang=it).

**11** Sul sito <http://www.avs-ai.info> > Internazionale si possono scaricare i moduli necessari per il distacco, vari opuscoli informativi e brevi pubblicazioni con informazioni dettagliate sulle assicurazioni sociali nel contesto internazionale e sulla legislazione vigente. La newsletter fornisce aggiornamenti su tutte le modifiche. Per le iscrizioni, consultare il sito [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info) > "Newsletter".

**12** Il presente foglio informativo vuol essere solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione marzo 2012. Riproduzione parziale autorizzata dall'editore, a condizione di citarne la fonte.

Questo foglio informativo può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info).